



Caduta dal dondolo nel parco giochi comunale: chi risarcisce?

Sussiste una responsabilità da cose in custodia per il Comune con riferimento ai danni riportati da un bambino all'interno di un parco giochi comunale a seguito della caduta da un dondolo in buone condizioni di manutenzione?



La responsabilità civile conseguente ai danni riportati dai bambini all'interno di un parco giochi è venuta più volte all'esame della Suprema Corte. Possono essere richiamate, in proposito, Cass. 6 agosto 1997, n. 7276, che riguardava il caso di un minore caduto da un'altalena in un giardino comunale; Cass. 21 maggio 2013, n. 12401, relativa alla diversa ipotesi di una caduta dal dondolo di una giostra collocata nel parco giochi all'interno di un ristorante, e Cass. 26 maggio 2014, n. 11657, relativa alla caduta da uno scivolo all'interno di un parco comunale in ora notturna. Nella prima pronuncia la Corte ha escluso la responsabilità del Comune, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul semplice rilievo che l'altalena, pur presentando in astratto qualche elemento di pericolosità, era

comunque adeguata agli standard dei manufatti del genere destinati ai parchi giochi. La seconda sentenza, invece, ha stabilito che la messa a disposizione di un parco giochi, a perfetta regola d'arte, da parte del titolare di un ristorante non implica, a carico di costui, alcun obbligo di sorveglianza sui minori che usano dette attrezzature. Nell'ultima e più recente pronuncia, la Cassazione ha specificato che la caduta di un bambino (in quel caso, di cinque anni di età) da uno scivolo è un evento certamente prevedibile ed evitabile con un grado normale di diligenza.

Il caso ora in disamina è quello originato dalla citazione in giudizio di un Comune davanti al Tribunale di Lanciano ad opera dei genitori di un minore scivolato da un cavallo a dondolo posto all'interno dei giardini comunali. Il piccolo, avendo battuto il viso sui grossi bulloni metallici esistenti sulla giostra, aveva riportato una frattura ossea con postumi anche di carattere permanente.

La domanda risarcitoria veniva respinta sia in primo grado che in appello. In particolare la Corte territoriale, dato per dimostrato il fatto storico - evento dannoso verificatosi mentre il bambino utilizzava la giostra costituita da un bilancino a dondolo con molla, pur ritenuta l'applicabilità nella fattispecie dell'art. 2051 c.c., ha osservato che il giardino comunale era di estensione limitata e che le attrezzature site all'interno del medesimo «erano state installate di recente ed erano pienamente conformi alla normativa speciale in tema di sicurezza, di tal che non rappresentavano alcun potenziale pericolo per l'incolumità fisica dei bambini».

Orbene la Suprema Corte (Cass. 25 agosto 2014, n. 18167) — adita dagli istanti — ha respinto il ricorso preliminarmente evidenziando in punto di fatto la completezza e coerenza della motivazione della pronuncia di merito la quale aveva ricostruito i fatti di causa accertando le seguenti circostanze: 1) che i giochi siti nei giardini pubblici del Comune convenuto - e, in particolare, quello sul quale era avvenuto l'incidente - erano in perfette condizioni di manutenzione; 2) che mancava la prova del nesso di causalità, da porre a carico del danneggiato anche nel caso di cui all'art. 2051 c.c.; 3) che la ricostruzione degli attori era apodittica, siccome non supportata da prove adeguate; 4) che la responsabilità del fatto era da ricondurre a probabile disattenzione della madre del piccolo.

Quanto al profilo squisitamente di diritto la S.C. ha rammentato che la più recente giurisprudenza di legittimità è andata ponendo in evidenza, in ordine all'applicazione delle due diverse ipotesi di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c., due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. La Corte di Cassazione ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perchè la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. 22 ottobre 2013, n. 23919 e Cass. 20 gennaio 2014, n. 999). Ma, anche in una fattispecie nella quale trovava applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 cod. civ., con diverse e più gravi regole probatorie a carico del danneggiante, la S.C. ha evidenziato che all'obbligo suddetto «fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa»; sicchè, quando «la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento» (Cass. 17 ottobre 2013, n. 23584; sul concetto di cosa come occasione dell'evento si veda pure Cass. 5 dicembre 2008, n. 28811).



In tutti i casi analoghi sopra richiamati, peraltro, si è affermato che l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi - a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto (il che non è, nella specie, sulla base di quanto detto) - non si connota, di per sè, per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti. In altri termini, un genitore (o, comunque, un adulto) che accompagna un bambino (nella specie, di quasi sei anni di età) in un parco giochi deve avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell'altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata, l'esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone
**RESPONSABILITÀ PER DANNI DA COSE IN CUSTODIA
EX ART. 2051**

Gian Andrea Chiesi - Marcello Sinisi - Fulvio Troncone, 2015

**SE VUOI LEGGERE TUTTO IL TESTO
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**